



Contratto di assicurazione di Responsabilità Civile derivante dalla navigazione dei **Natanti** a motore e altri rischi

Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota informativa comprensiva del Glossario e le Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del contratto

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente
la Nota Informativa**



HDI Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Via Abruzzi, 10 - 00187 Roma (I)
Telefono +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 96.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero d'iscrizione:
04349061004 del Registro Imprese di Roma,
N. REA: RM-757172
Società con unico azionista

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

**NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE
PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA NAVIGAZIONE DEI
NATANTI A MOTORE E ALTRI RISCHI**

NOTA INFORMATIVA CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE DERIVANTE DALLA NAVIGAZIONE DEI NATANTI A MOTORE E ALTRI RISCHI

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Per la garanzia di Responsabilità Civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore è possibile richiedere presso i punti vendita e nel sito internet di HDI Assicurazioni S.p.A. (www.hdiassicurazioni.it) il rilascio di un preventivo gratuito personalizzato in relazione al tipo di natante da assicurare. Il preventivo viene redatto sulla base di tutti gli elementi di personalizzazione previsti dalla tariffa, nonché in base alla formula contrattuale dallo stesso indicata tra quelle offerte dall'impresa.

Eventuali variazioni delle informazioni, non derivanti da innovazioni normative, contenute nel "Fascicolo informativo", successive alla conclusione del contratto, potranno essere consultate sul sito internet della Società (www.hdiassicurazioni.it).

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

HDI Assicurazioni S.p.A. (di seguito Società) – Società con unico azionista, capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni". Sede Legale e Direzione Generale: Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma (Italia) – Telefono +39 06.4210.31 – Sito Internet: www.hdiassicurazioni.it – indirizzo di posta elettronica: hdi.assicurazioni@pec.hdia.it.

Impresa autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'08.06.1993 (G.U. 14.06.1993) e iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 7122/92. Capitale Sociale Euro 96.000.000,00 i.v. Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022 di assicurazione ed all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il Patrimonio netto della Compagnia (così come risultante a seguito dell'approvazione del bilancio 2014) ammonta a 204,57 milioni di euro, di cui Capitale Sociale 96 milioni e Riserve patrimoniali 108,57 milioni.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni al 31 dicembre 2014 è pari a 136,7%. Questo indicatore fornisce un'informazione sintetica in merito alla stabilità della compagnia e rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

L'indicazione delle garanzie riportate sulla presente nota informativa si riferisce a tutte le garanzie offerte dal contratto. Le coperture specifiche operanti debbono essere individuate nella polizza sottoscritta dal Contraente e dalla Società.

a) Garanzia di Responsabilità Civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore

La Società assicura i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i massimali concordati indicati in polizza** (documento che prova il contratto), le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente causati per lesioni personali a terzi dalla navigazione del natante assicurato indicato in polizza.

L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

La copertura assicurativa offerta dalla Società è prestata per chiunque sia alla guida e sia abilitato ai sensi della normativa in vigore. Si rimanda all' art. "2.1 – Oggetto dell'assicurazione" per l'esatta portata delle coperture assicurative.

Formule tariffarie offerte con la garanzia di Responsabilità Civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore

Il contratto prevede, per i natanti, la formula tariffaria Fissa.

Formula tariffaria "Fissa"

La formula tariffaria "Fissa" non prevede variazioni, rispetto al premio di tariffa in vigore al momento del rinnovo del contratto, di premio sia nel caso si siano verificati sinistri, che nel caso non si siano verificati.

b) Garanzie per i rischi diversi

Il contratto prevede, a scelta del Contraente ma nel rispetto dell'autonomia assuntiva della Società, la copertura per l'incendio, il furto o la rapina (solo totali), del natante assicurato (artt. 3.1.1 e 3.1.2).

Si rimanda all'art. "3.1 – Oggetto dell'assicurazione" per l'esatta portata delle coperture assicurative

c) Garanzie per Infortuni del Conducente

Il contratto prevede, a scelta del Contraente ma nel rispetto dell'autonomia assuntiva della Società, alcune garanzie.

Le garanzie coprono gli infortuni, che abbiano come conseguenza la morte o l'invalidità permanente, che il conducente del natante assicurato, **purché la navigazione avvenga con il consenso del proprietario**, può subire in relazione alla navigazione dello stesso oppure mentre vi salga o ne discenda. Si rimanda all'art. "5.1 – Oggetto dell'assicurazione" per l'esatta portata della copertura assicurativa. Inoltre sono previste alcune estensioni della copertura. Si rimanda all'art. "5.2 – Estensioni dell'assicurazione" per la descrizione delle estensioni di copertura.

AVVERTENZA: Clausole di esclusione della garanzia assicurativa e di rivalsa nei confronti dell'assicurato

a) Garanzia di Responsabilità civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore

La garanzia di responsabilità civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore prevede limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione od al mancato pagamento del risarcimento, quali ad esempio la guida senza patente od in stato di ebbrezza.

Nei casi in cui la Società sia chiamata a pagare al terzo un risarcimento in presenza di limitazioni od esclusioni della copertura assicurativa, l'assicuratore può esercitare l'azione di rivalsa nei confronti dell'assicurato al fine di ottenere dall'assicurato il rimborso totale o parziale delle somme pagate al terzo danneggiato.

Si rimanda all'art. "2.3 – Esclusioni e rivalsa" per l'esatta portata delle limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa.

b) Garanzie per i rischi diversi

Le garanzie per i Rischi Diversi prevedono alcune clausole di esclusione o limitazione della garanzia. In questi casi l'assicuratore può rifiutare o ridurre l'indennizzo, come, ad esempio, quando il natante è utilizzato per contrabbando o per pesca non consentita. Si rimanda all'art. "3.2 – Esclusioni" per l'esatta portata delle limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa. Per le garanzie danni al natante non sono previste rivalse nei confronti dell'assicurato. E' previsto il diritto di surrogazione: la Società, che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili del sinistro (art. "3.8 – Diritto di surrogazione").

c) Garanzie per gli Infortuni del Conducente

Le garanzie per gli Infortuni del Conducente prevedono alcune clausole di esclusione o limitazione della garanzia. In questi casi l'assicuratore può rifiutare o ridurre l'indennizzo come, ad esempio, per i sinistri causati da abuso di alcolici.

Si rimanda agli artt. "5.3 – Delimitazione dell'assicurazione" e "5.4 – Criteri di indennizzabilità", per l'esatta portata delle limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa.

Per le garanzie Infortuni del Conducente non sono previste rivalse nei confronti dell'assicurato.

AVVERTENZA: Massimali, scoperti, franchigie

Le coperture assicurative sono prestate fino alla concorrenza delle somme assicurate od i massimali indicati sulla scheda di polizza o, in alcuni casi, nelle condizioni di assicurazione all'interno delle singole garanzie.

a) Responsabilità civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore

Il massimale complessivo per l'assicurazione obbligatoria è pari alla somma del massimale per danni alle persone e di quello per danni alle cose indicati sulla scheda di polizza. I massimali sono utilizzati, anzitutto, per il risarcimento dei danni cui sono destinati (danni alle persone o danni a cose ed animali) e, in caso di insufficienza di uno dei due, viene utilizzato l'altro massimale, in tutto o in parte non impegnato.

Esempio di funzionamento del massimale complessivo della garanzia Responsabilità civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore. Se la garanzia R.C. per la navigazione è prestata con i seguenti massimali:

- massimale per danni a persone: Euro 5.000.000,00;
- massimale per danni a cose e animali: Euro 1.000.000,00;

il massimale complessivo è pari a Euro 6.000.000,00.

Quindi nel caso di un sinistro che ha determinato i seguenti danni:

- danni a persone: Euro 5.600.000,00;
- danni a cose: Euro 300.000,00;

il risarcimento complessivo sarà di Euro 5.900.000,00.

Il massimale destinato ai danni a persone, anche se insufficiente, è stato integrato con quello destinato a cose in quanto, in questo esempio, il massimale complessivo è superiore all'ammontare complessivo del danno.

Le estensioni della garanzia, per i rischi non compresi in quella obbligatoria, riportate all'art. "2.1 – Oggetto dell'assicurazione", sono prestate per gli stessi massimali di Responsabilità Civile, indicati sulla polizza, i quali sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria. Per la garanzia di responsabilità civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore non sono previsti altri massimali, scoperti o franchigie.

b) Garanzie per i rischi diversi

Le garanzie per i Rischi Diversi prevedono in alcuni casi scoperti, minimi e franchigie. Nel caso per la garanzia sia prevista una franchigia, l'importo del danno viene rimborsato all'Assicurato detraendo dall'indennizzo l'importo della franchigia.

Esempio: se la franchigia pattuita è di 500,00 (cinquecento) Euro ed il danno vale 1.500,00 (millecinquecento) Euro, l'indennizzo liquidato all'Assicurato sarà di 1.000,00 Euro, rimanendo l'importo della franchigia a carico dell'assicurato stesso. Nel caso invece l'importo totale del danno sia pari o inferiore a 500,00 (cinquecento) Euro, all'Assicurato non sarà dovuto alcun indennizzo.

Nel caso per la garanzia siano previsti scoperto e minimo, l'importo del danno viene rimborsato all'Assicurato detraendo dall'indennizzo l'importo derivante dall'applicazione dello scoperto e del minimo all'importo totale del danno.

Esempio: la garanzia è prestata con lo scoperto del 10% ed il minimo di 500,00 (cinquecento) Euro:

- se il danno è di 10.000,00 (diecimila) Euro, l'indennizzo liquidato all'assicurato, sarà di euro 9.000,00 (novemila) essendo l'importo dello scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, pari a 1.000,00 Euro e superiore all'importo del minimo di 500,00 Euro (Importo dello scoperto = importo totale del danno x 10%: 10.000,00 X 10% = 1.000);
- se il danno è di 2.000,00 (duemila) Euro, l'indennizzo liquidato all'assicurato, sarà di Euro 1.500,00 (millecinquecento) poiché l'importo dello scoperto, pari a 200,00 Euro è inferiore all'importo del minimo di 500,00 Euro. Quindi in questo caso si applica alla liquidazione l'importo del minimo.
- nel caso l'importo totale del danno sia pari o inferiore a 500,00 (cinquecento) Euro, all'Assicurato non sarà dovuto alcun indennizzo, a causa dell'applicazione del minimo.

Si rimanda all'art. "3.7 – Scoperti e franchigie".

In caso di assicurazione parziale (valore dichiarato della cosa assicurata inferiore al valore reale) l'indennizzo verrà liquidato applicando la regola proporzionale (art. "3.6 – Regola proporzionale").

Esempio di regola proporzionale: valore assicurato del natante Euro 10.000,00, valore effettivo del natante al momento del sinistro Euro 20.000,00, importo del danno parziale Euro 5.000,00. In questo caso, poiché il valore assicurato è pari al 50% del valore effettivo del natante, l'importo dell'indennizzo verrà proporzionalmente ridotto nella stessa misura del 50% e quindi l'importo dell'indennizzo sarà pari a Euro 2.500,00.

c) Garanzie per gli infortuni del conducente

Qualora nel medesimo sinistro si verifichi la commorienza del padre e della madre, in presenza di figli conviventi, minori o invalidi civili con invalidità pari o superiore al 50%, la somma assicurata per il caso di morte viene raddoppiata con il limite di 100.000,00 Euro. La copertura per invalidità permanente è prestata con una franchigia del 3%, per invalidità fino al 30% del totale. Per le invalidità di grado pari o superiore al 30% e fino al 50% non verrà applicata alcuna franchigia. Per invalidità pari o superiori al 50% del totale la somma assicurata verrà corrisposta per intero.

Esempio: La somma assicurata per invalidità permanente è pari a Euro 100.000,00. Se l'invalidità permanente accertata è pari al 5%, all'assicurato verrà liquidato un importo pari a Euro 2.000,00, pari ad una invalidità del 2%, rimanendo il 3% dell'invalidità a carico dell'Assicurato. Nel caso l'invalidità accertata sia pari o inferiore al 3% non verrà corrisposto alcun indennizzo.

Esempio: se nell'esempio sopra riportato, invece, l'invalidità permanente accertata è pari al 35%, all'assicurato verrà liquidato un importo pari a Euro 35.000,00, pari ad una invalidità del 35%. In questo caso non viene applicata alcuna franchigia essendo l'invalidità superiore al 30%. Nel caso l'invalidità accertata sia pari o superiore al 50% (ad esempio 60%) verrà corrisposto un indennizzo pari alla somma assicurata (Euro 100.000,00).

4. Proroga del contratto (per tutte le garanzie)

Il contratto, come stabilito dall'art. 170-bis della Legge, è stipulato nella forma **senza tacito rinnovo** e quindi **il contratto si estingue alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di disdetta**. La Società comunque manterrà la copertura assicurativa fino alla stipulazione di un nuovo contratto e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza della polizza. Si rimanda all'art. "1.4 – Durata del contratto" per gli aspetti di dettaglio.

Nel caso però il Contraente, entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza della polizza, provveda al pagamento del premio nella misura prevista dalla tariffa e dalle condizioni vigenti a quella data, il rapporto assicurativo prosegue per ulteriore anno, a meno che una delle parti richieda la sottoscrizione di un nuovo contratto. Si rimanda all'art. "1.5 – Prosecuzione del rapporto assicurativo" per gli aspetti di dettaglio.

5. Estensioni della copertura (per la garanzia di Responsabilità Civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore)

La garanzia prevede numerose estensioni di garanzia gratuite per rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria. Tra le più importanti si segnalano l'estensione ai danni involontariamente cagionati a cose di terzi dalla navigazione o giacenza in acqua del natante, alla navigazione o giacenza in acque private, alla movimentazione del natante a terra, ecc. Si rimanda all'art. "2.1 – Oggetto dell'assicurazione" per l'esatta portata delle estensioni gratuite.

6. Soggetti esclusi dalla garanzia (per la garanzia di Responsabilità Civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore)

Il contratto non garantisce i danni di qualsiasi natura subiti dal conducente del natante assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso sia responsabile del sinistro e, inoltre, non sono garantiti anche i danni alle cose, subiti dai seguenti soggetti:

- 1. il proprietario del natante assicurato, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario in caso di natante concesso in leasing;*
- 2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto 1), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;*
- 3. ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati dal punto 2).*

Si rimanda all'art. "2.2 – Soggetti esclusi dall'assicurazione".

7. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità (per tutte le garanzie)

AVVERTENZA: *Eventuali dichiarazioni false o reticenti in merito al rischio rese in sede di stipulazione del contratto, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).*

In generale le dichiarazioni inesatte o le reticenze, in caso di dolo o colpa grave, sono causa di annullamento del contratto e possono comportare il legittimo rifiuto dell'assicuratore al pagamento del sinistro. In caso invece di dichiarazioni inesatte o reticenze senza dolo o colpa grave l'assicuratore può recedere dal contratto ed in caso di sinistro il pagamento potrebbe essere effettuato parzialmente. L'assicuratore, una volta accertate le dichiarazioni inesatte o le reticenze può far valere l'annullamento del contratto entro tre mesi dal momento in cui ha conosciuto l'inesattezza delle dichiarazioni o le reticenze. In caso nel corso del contratto avvengano variazioni nelle caratteristiche del rischio, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società indicando gli estremi della variazione stessa (artt. 1897 e 1898 del Codice Civile). Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione. Per la garanzia Infortuni del Conducente, che è stipulata a favore di chiunque sia alla guida del natante assicurato, non potendo stabilire a priori chi sia il soggetto assicurato non sono previste dichiarazioni in ordine alle

circostanze del rischio. Si rimanda all'art. "1.1 – Determinazione del premio – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e sue variazioni successive".

8. Aggravamento e diminuzione del rischio (per tutte le garanzie)

In caso nel corso del contratto avvengano variazioni nelle caratteristiche del rischio, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione scritta alla Società indicando gli estremi della variazione stessa (artt. 1897 e 1898 del Codice Civile). Gli aggravamenti di rischio non noti alla Società possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Esempio di modificazione del rischio è, in generale, la vendita del natante assicurato. In particolare per le garanzie incendio e furto è il cambio di residenza che potrebbe comportere un aumento o diminuzione di premio.

Si rimanda all'art. "1.1 – Determinazione del premio – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e sue variazioni successive".

9. Premi (per tutte le garanzie)

Il premio, salvo il caso di contratti di durata inferiore all'anno (temporanei), è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero.

L'Impresa o gli intermediari possono ricevere dal contraente a titolo di pagamento del premio:

- a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico senza oneri a carico del Contraente, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

E' ammesso il pagamento in denaro contante nei limiti consentiti dalle norme vigenti. Il pagamento deve essere effettuato presso l'intermediario che ha in carico il contratto.

L'importo del premio è comprensivo delle provvigioni riconosciute dalla Società all'intermediario.

Si rimanda all'art. "1.3 – Pagamento del premio" per gli aspetti di dettaglio.

Il premio è determinato sulla base di parametri di personalizzazione, con riferimento al natante, al suo utilizzo, al proprietario di quest'ultimo (locatario nel caso dei contratti di leasing), e per la garanzia di Responsabilità Civile derivante dalla navigazione in base ai sinistri pagati ed alle annualità complete di assicurazione.

AVVERTENZA: *Il Contraente, in caso di cessazione del rischio prima della scadenza annuale del contratto, può ottenere la restituzione della parte di premio corrisposto e per il quale non ha usufruito della copertura assicurativa. Si rimanda agli artt. "1.6 – Cessazione di rischio per trasferimento di proprietà, distruzione, demolizione, esportazione definitiva all'estero del natante assicurato" e "1.8 – Risoluzione del contratto per furto" per gli aspetti di dettaglio.*

AVVERTENZA: *per alcune garanzie (non per tutte), l'intermediario può applicare, a suo giudizio e se concesso dalla Società, sconti sul premio.*

Il presente contratto, se connesso ad un finanziamento, relativo al natante indicato nella scheda di polizza, prevede un costo complessivo annuo a carico del contraente/assicurato, in relazione alle garanzie normalmente oggetto di vincolo (incendio e furto) qualora richiamate in polizza, in percentuale pari al 28% del premio imponibile (al netto di imposte) e in valore assoluto pari a 28 euro ogni 100 euro di premio imponibile. La quota parte percepita in media dall'intermediario è, in percentuale, pari al 14% del premio imponibile e in valore assoluto pari a 14 euro ogni 100 euro di premio imponibile.

AVVERTENZA: *in caso di estinzione anticipata o di trasferimento del finanziamento la Società restituisce al contraente la parte di premio assicurativo pagato relativo al periodo residuo, non goduto, rispetto alla scadenza originaria. In alternativa, su richiesta del contraente/assicurato, la copertura assicurativa può essere fornita, fino alla scadenza contrattuale, a favore dello stesso assicurato o di un nuovo beneficiario designato.*

10. Informativa in corso di contratto – (per la garanzia di Responsabilità Civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore)

La Società è tenuta a mettere a disposizione del Contraente, almeno trenta giorni prima di ciascuna scadenza annuale del contratto, l'avviso di scadenza della polizza, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

11. Attestazione sullo stato del rischio – Classe di merito (per la Garanzia di Responsabilità Civile derivante dalla navigazione)

L'attestazione sullo stato del rischio, in base alla Legge ed alle norme regolamentari vigenti, non è prevista per i natanti a motore.

12. Recesso (per tutte le garanzie)

In generale, per la garanzia di Responsabilità Civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore, il Contraente, come previsto dalla Legge, può decidere di non rinnovare il contratto in caso l'aumento del premio sia superiore al tasso programmato di inflazione.

Il contratto può anche essere risolto consensualmente (con accordo tra il Contraente e la Società), entro 30 giorni dalla data di effetto della polizza o del rinnovo annuale dello stesso, con restituzione del premio pagato e non goduto. Si rinvia all'art. "1.7 – Risoluzione consensuale del contratto prima della scadenza annuale" per gli aspetti di dettaglio.

13. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto (per tutte le garanzie)

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

Nell'assicurazione di Responsabilità Civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato in un sinistro da navigazione, ai sensi dell'art. 2947 del Codice Civile, è di due anni, a meno che il fatto da cui deriva sia considerato dalla legge come reato.

14. Regime fiscale (per tutte le garanzie)

I contratti di assicurazione sono soggetti:

- Responsabilità civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore: ad un'aliquota di imposta pari al 12,50% del premio annuo, a cui va aggiunto un'ulteriore 10,50% (del premio annuo) a titolo di contributo al Servizio Sanitario Nazionale;
- Rischi diversi: ad un'aliquota di imposta pari al 12,50% del premio annuo;
- Infortuni del conducente: ad un'aliquota di imposta pari al 2,50% del premio annuo;

Sono a carico del Contraente le imposte e gli altri oneri derivanti per legge dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

15. Legge applicabile al contratto (per tutte le garanzie)

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

AVVERTENZA: La denuncia dei sinistri deve essere effettuata alla Società entro 3 giorni dall'evento, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.

La denuncia può essere presentata:

a mezzo fax al numero verde:	800.606161
a mezzo posta indirizzata a:	HDI Assicurazioni S.p.A. - Area Sinistri Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma
a mezzo posta elettronica, solo per i titolari di posta elettronica certificata (PEC) , a:	sinistri@pec.hdia.it
rivolgendosi alla propria agenzia	
Per informazioni sui sinistri ci si può rivolgere al numero: 800.233120 oppure alla propria agenzia	

Si rimanda alla Sezione "6 – Cosa fare in caso di sinistro", per ulteriori informazioni.

16. Procedura per il risarcimento del danno (per la garanzia di Responsabilità Civile per la navigazione dei natanti a motore)

La denuncia dei sinistri deve essere effettuata, sia in caso di ragione che nel caso di responsabilità, e deve essere accompagnata da una richiesta di risarcimento.

a) Procedura di risarcimento

La richiesta di risarcimento deve essere inoltrata all'assicuratore del civilmente responsabile. L'assicuratore del civilmente responsabile, entro i termini stabiliti dalla legge, ha l'obbligo di comunicare al danneggiato l'importo della somma offerta per il risarcimento dei danni o i motivi per cui non ritiene di procedere al risarcimento degli stessi.

L'eventuale azione giudiziaria volta ad ottenere il risarcimento del danno deve essere promossa nei confronti dell'assicuratore del civilmente responsabile.

Si rimanda all'art. 148 del Codice delle Assicurazioni (D. Lgs. 209/205) per la procedura di risarcimento.

b) Liquidazione del sinistro

La Società, con apposita comunicazione, deve formulare una congrua offerta di risarcimento o indicare gli specifici motivi che impediscono di formularla entro il termine di 90 giorni.

I termini sopra riportati decorrono dalla data di pervenimento della richiesta conforme.

Il pagamento del risarcimento avverrà entro 15 giorni dall'accettazione dell'offerta. In assenza di accettazione dell'offerta, il pagamento avverrà comunque entro i 45 giorni successivi all'offerta stessa.

Si rinvia al sito internet della Società (www.hdiassicurazioni.it) per l'indicazione dei centri di liquidazione sinistri.

17. Accesso agli atti dell'impresa (per la garanzia di Responsabilità Civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore)

Il contraente, l'assicurato o il danneggiato hanno diritto ad accedere, ai sensi del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 191/2008, agli atti inerenti ai procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano, a condizione che i procedimenti stessi siano conclusi.

La richiesta deve essere effettuata, in forma scritta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax con rilascio del relativo rapporto di trasmissione o mediante consegna a mano, alla Società, intendendosi per tale anche le sedi periferiche della stessa.

La Società è tenuta, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, a comunicare al richiedente l'accoglimento o la presenza di eventuali irregolarità nella richiesta o il rifiuto o la limitazione dell'accesso.

In caso di accoglimento della richiesta la Società indica al richiedente il responsabile dell'ufficio a cui è stata assegnata la trattazione del sinistro, l'indicazione del luogo ove è possibile effettuare l'accesso ed il periodo di tempo, non inferiore a 15 giorni per prendere visione degli atti ed estrarne copia.

18. Reclami (per tutte le garanzie)

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a HDI Assicurazioni S.p.A. – Reclami – via Abruzzi n. 10, 00187 Roma, telefax 06.4210.3583, indirizzo di posta elettronica: reclami@pec.hdia.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, indirizzo di posta elettronica: ivass@pec.ivass.it, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia ed utilizzando il modello di presentazione del reclamo disponibile sul sito dell'IVASS. Resta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere, controversie tra un contraente consumatore di uno Stato membro e un'impresa con sede legale in un altro Stato membro, il reclamante avente domicilio in Italia può presentare reclamo:

- all'IVASS, che lo inoltra al sistema/organo estero di settore competente per la risoluzione delle controversie in via stragiudiziale, dandone notizia al reclamante e comunicandogli poi la risposta;
- direttamente al sistema/organo estero competente dello Stato membro o aderente allo SEE (Spazio Economico Europeo) sede dell'impresa assicuratrice stipulante (sistema individuabile tramite il sito www.ec.europa.eu/fin-net), richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, rete di cooperazione fra organismi nazionali.

19. Arbitrato (esclusa la garanzia di Responsabilità Civile derivante dalla navigazione dei natanti a motore)**a) Garanzie per i rischi diversi**

E' possibile per la risoluzione di eventuali controversie contrattuali, l'arbitrato (art. "3.11 – Procedimento per la determinazione dell'ammontare del danno – Nomina e mandato dei Periti").

b) Garanzie per Infortuni del Conducente

E' possibile, per la risoluzione di eventuali controversie contrattuali, l'arbitrato (art. "5.11 – Controversie").

Il luogo di svolgimento dell'arbitrato è la città sede dell'Istituto di Medicina Legale più vicina all'assicurato.

AVVERTENZA: è in ogni caso possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

20. Informativa sull'attivazione dell'area web riservata (ai sensi del provvedimento IVASS n. 7/2013)


E' possibile consultare online le informazioni relative al presente contratto accedendo all' **Area Clienti** dalla home page del sito www.hdiassicurazioni.it, sezione "**Area Clienti**".

Le credenziali per l'accesso saranno rilasciate dalla Società previa richiesta dell'Assicurato e/o del Contraente all'Intermediario assicurativo.

* * *

HDI Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

HDI Assicurazioni S.p.A.
Il Legale Rappresentante
Massimo Pabis Ticci



GLOSSARIO – DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato.

Accessori e attrezzature di serie: installazioni stabilmente fissate al natante costituenti normale dotazione di serie senza supplemento al prezzo base di listino.

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Alaggio: operazione con cui si trae in secco il natante.

Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del bene assicurato; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Allegato (di polizza): atto contrattuale rilasciato contestualmente all'emissione della polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del premio ed è parte integrante del contratto.

Anno assicurativo: periodo di copertura del contratto che parte dalle ore 24.00 del giorno in cui si è pagato il premio, alle ore 24,00 del giorno in cui è fissata la scadenza del periodo di assicurazione.

Appendice (di polizza): atto contrattuale rilasciato posteriormente all'emissione della Polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del premio ed è parte integrante del contratto.

Appropriazione indebita (reato art. 646 c.p.): si ha qualora taluno, per procurare a se a ad altri un ingiusto profitto si appropria di denaro o cose mobili altrui, di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso.

Assicurato: soggetto (persona fisica o giuridica) cui spettano i diritti derivanti dal contratto. Per la garanzia di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dall'assicurazione.

Assicurazione (contratto): contratto a prestazioni corrispettive con il quale l'assicuratore, dietro il pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l'assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro, entro i limiti convenuti.

Assicurazione della responsabilità civile: contratto di assicurazione a tutela del patrimonio dell'assicurato contro il rischio della sua diminuzione per effetto della richiesta risarcitoria del terzo danneggiato a seguito di un danno ingiusto patito cagionato dal fatto colposo dell'assicurato medesimo. In tal caso l'assicuratore è contrattualmente obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi debba pagare al terzo, per un fatto accaduto durante la validità dell'assicurazione nei limiti di operatività delle garanzie contrattuali e del massimale previsto.

Attestazione dello stato del rischio: documento emesso dalla Società a fronte di un contratto per la Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore, che indica il numero dei sinistri pagati negli ultimi cinque anni. Questo documento non è previsto per i natanti a motore.

Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa.

Beneficiari: soggetto che in base al contratto riceve le prestazioni dell'assicuratore

Caso fortuito e forza maggiore: fattispecie che escludono la responsabilità del soggetto agente nella realizzazione di un evento dannoso poiché prive dell'elemento soggettivo della colpa quale fondamentale requisito (insieme al dolo) di imputazione della responsabilità ad un soggetto (art. 2043 del Codice Civile)

Certificato (di assicurazione): tagliando che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti: assieme al contrassegno fornisce la prova dell'esistenza del contratto.

Cessione (di contratto): nei contratti a prestazioni corrispettive ciascuna parte (cedente) può sostituire a se un terzo (cessionario) nei rapporti derivanti dal contratto. La sostituzione avrà effetto nei confronti dell'altro contraente (ceduto) dal momento in cui gli è stata notificata o in cui esso l'ha accettata.

Condizioni aggiuntive: clausole che, se richiamate espressamente, estendono l'assicurazione ai rischi non compresi in quella obbligatoria.

Condizioni generali di assicurazione: clausole che regolano gli aspetti generali del contratto assicurativo e che vengono integrate dalle condizioni particolari ed aggiuntive.

Condizioni Particolari: clausole che, se richiamate espressamente, hanno influenza sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del premio.

Conducente: persona fisica che pone in navigazione il natante.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione e su cui gravano gli obblighi da esso derivanti.

Contrassegno: tagliando obbligatorio al fine di provare la copertura assicurativa del natante ed indicate la compagnia assicurativa, la targa o il telaio del natante e i termini di scadenza della copertura.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene della vita. Può essere patrimoniale e non patrimoniale, a seconda che incida direttamente nella sfera patrimoniale del soggetto, nelle due tipologie di danno emergente – perdita economica – e di lucro cessante – mancato guadagno – o non sia immediatamente suscettibile di valutazione economica ledendo beni della vita come la salute psico fisica o la vita stessa (es. danno biologico o morale). Può essere diretto od indiretto qualora sia o meno la conseguenza immediata e diretta della condotta dell'agente.

Degrado / Deprezzamento: diminuzione di valore del natante o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo. La percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul natante in conseguenza del sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore di listino (o suo equipollente) del natante al momento del sinistro (vedi usura).

Demolizione: messa fuori uso del natante mediante rottamazione.

Disdetta: atto unilaterale con cui il Contraente o la Società comunicano, entro i termini previsti dalla normativa vigente, la volontà di far cessare il rapporto assicurativo.

Distruzione: danni al natante tali da ridurlo a relitto.

Ebbrezza: uno stato di ubriachezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

Effrazione: scasso o rottura degli accessi o chiusure del natante

Esclusioni (di garanzia): fattispecie, specificamente richiamate nel contratto, che la Società dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Esplosione: sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia: importo, prestabilito in cifra fissa o percentuale, che in caso di sinistro l'assicurato tiene a suo carico per ogni singolo sinistro e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo. Più in particolare, per la garanzia di Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma dovuta alla Società per la parte di danno che rimane a carico del Contraente.

Franchigia per invalidità permanente (per l'assicurazione per gli Infortuni del Conducente): misura espressa in percentuale di invalidità permanente non indennizzabile.

Furto: reato, previsto dall'art. 624 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Furto con destrezza: furto commesso approfittando di qualsiasi situazione soggettiva o oggettiva che consenta di eludere con abilità, non necessariamente eccezionale, la normale vigilanza dell'uomo medio.

Garanzia: prestazione concessa dalla Società (ad esempio incendio, furto, infortuni del conducente, ecc.).

Inabilità: incapacità fisica, totale o parziale, ad attendere le proprie occupazioni per una durata limitata nel tempo. La durata dell'inabilità deve essere attestata da valida certificazione medica ed accertata dalla Società a mezzo di una visita medico legale. L'inabilità ha un carattere temporaneo e si distingue dall'invalidità che ha un carattere permanente.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.

Indennizzo / indennità o rimborso: somma o prestazione dovuta dalla Società al proprio assicurato, in caso di sinistro liquidabile in termini di polizza.

Infortunio: evento connesso alla navigazione del natante dovuto a causa fortuita (accidentale), violenta (repentina) ed esterna (proveniente dal mondo esterno) che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili (inabilità temporanea, invalidità permanente) o la morte.

Intermediario assicurativo: persona fisica o società, iscritta nel registro unico elettronico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Invalidità permanente: perdita o diminuzione definitiva ed irrimediabile dell'uso di un arto o di un organo del corpo umano che cagioni una eventuale conseguente incapacità lavorativa generica, indipendentemente dalla professione svolta.

Istituto di cura: struttura sanitaria pubblica o la casa privata regolarmente autorizzata al ricovero dei malati ai sensi delle leggi e/o delle altre norme emanate dallo stato in cui ha sede la struttura.

Legge: il Codice delle Assicurazioni private previsto dal Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Liquidazione coatta amministrativa: è l'equivalente del fallimento, dal quale differisce perché è decisa e sottoposta al controllo del potere esecutivo e non all'autorità giudiziaria. Alla liquidazione coatta si ricorre nei casi previsti dalla legge, tra cui quello di dissesto dell'impresa assicuratrice. L'organo del potere esecutivo competente è il ministero dell'industria, coadiuvato dall'IVASS. La liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice, disciplinata dalla legge fallimentare e dalle leggi speciali sulle assicurazioni, è causa di scioglimento del contratto di assicurazione.

Locatario: colui che utilizza il natante concesso in leasing.

Massimale: limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Minimo (di scoperto): qualora la garanzia venga prestata con l'applicazione dello scoperto, tale è da intendersi l'importo minimo che rimarrà a carico dell'assicurato.

Motore fuoribordo: motore amovibile, applicabile a poppa, fuori dallo scafo. Tutto il complesso ruota sul proprio asse verticale e compie contemporaneamente le funzioni di propulsione e direzione.

Motore entrofuoribordo: propulsore composto da due parti separate: il blocco motore sistemato all'interno dello scafo ed il piede poppiere, con gli organi di trasmissione di rimando verticale e l'elica, sistemato fuori bordo.

Motore entrobordo: propulsore sistemato stabilmente all'interno dello scafo.

Natante: qualsiasi unità che è destinata alla navigazione marittima, fluviale o lacustre e che è azionata da propulsione meccanica.

Perdita totale: la perdita si considera totale quando il natante, a seguito di furto o rapina, non sia stato ritrovato oppure quando, a seguito di incidente o in caso di ritrovamento dello stesso, le spese per la riparazione del natante superano l'80% del valore dello stesso al momento del sinistro.

Polizza: insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del natante assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di legge.

Premio netto o imponibile: premio depurato di tutti gli oneri fiscali e contributi stabiliti per legge.

Procedimento penale: procedimento volto ad accertare se una persona debba soggiacere o meno a sanzione penale ed inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso – preterintenzionale) del Reato ascritto. Si conclude con un provvedimento del giudice che accerta o meno l'esistenza del fatto o del reato e la responsabilità dell'indagato – imputato.

Proprietario: colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà del natante. Al proprietario è equiparato il locatario in leasing, l'usufruttuario e l'acquirente con patto di riservato dominio.

Quietanza di premio: ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dalla Società ed indicante il soggetto che effettua l'incasso, la data e l'ora dello stesso.

Quietanza di danno: documento attestante l'avvenuto pagamento da parte dell'assicuratore, della somma dovuta in relazione ad una pratica di danno. Quando tale pagamento è preceduto da una transazione, il documento succitato assume la forma di atto di transazione e quietanza.

Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un natante ad una determinata data.

Rapina: reato, previsto dall'articolo 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto.

R.C.A. (Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore e natanti): responsabilità posta a carico del conducente e del proprietario di un veicolo o natante a motore che cagioni un danno a cose o persone; la legge stabilisce che tutti i veicoli ed i natanti a motore devono essere assicurati per i danni che possano derivare dalla loro circolazione o navigazione; con questa forma assicurativa la Società si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procuri ad altri.

Reato: fattispecie di condotta illecita, comprensiva di elementi soggettivi ed oggettivi, il cui compimento, da parte di un soggetto da luogo all'applicazione delle sanzioni giuridiche previste dalla legge. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti a seconda del tipo di pena previsto dalla legge.

Regresso: vedi rivalsa.

Relitto: natante danneggiato le cui spese di riparazione e ripristino, superano complessivamente l'80% del valore commerciale dello stesso al momento del sinistro.

Regola proporzionale: se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte (art. 1907 del Codice Civile).

Responsabilità minoritaria: la responsabilità minoritaria ricorre quando, in caso di sinistro, venga attribuito un grado di responsabilità inferiore a quello assegnato ai conducenti degli altri natanti coinvolti.

Responsabilità paritaria: la responsabilità che, in caso di sinistro ed in assenza di un responsabile principale, venga attribuita in pari misura a carico dei conducenti di almeno due natanti coinvolti.

Responsabilità principale: la responsabilità principale ricorre: nel caso in cui un sinistro coinvolga due natanti, quando venga attribuita una responsabilità maggiore ad uno dei conducenti; nel caso di più di due natanti coinvolti, quando ad uno dei conducenti venga attribuito un grado di responsabilità superiore a quello posto a carico degli altri conducenti.

Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di cura regolarmente autorizzato all'erogazione dell'assistenza ospedaliera.

Risarcimento (obbligo di): compensazione in moneta a carico di colui che ha cagionato un danno ingiusto per il suo comportamento doloso o colposo. In talune ipotesi tale obbligo scatta indipendentemente dall'accertamento in concreto della colpa, che si presume, rimanendo a carico dell'obbligato la prova del caso fortuito (vedi ad esempio artt. 2051 e 2052 del Codice Civile). Nella responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel caso di collisione, vige il principio della presunzione del paritetico concorso di responsabilità, salva la prova contraria.

Rischio: eventualità sfavorevole che un certo evento si verifichi legata all'attività umana o alla vita delle persone. L'alea insieme al premio rientra nell'oggetto del contratto di assicurazione.

Risoluzione: scioglimento di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa (azione di): termine generico che sta ad indicare tanto la surrogazione dell'assicuratore che ha pagato l'indennità nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili, quanto il regresso dell'assicuratore solvente verso i coobbligati, quanto, infine, l'azione dell'assicuratore nei confronti del proprio assicurato e/o Contraente per recuperare importi pagati a terzi danneggiati, nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria RC auto e natanti, non avendo potuto opporre a questi determinanti eccezioni contrattuali.

Scasso: rottura, effrazione, manomissione.

Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

Scoppio: repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso, per il quale è prestata la garanzia.

Società: la società assicuratrice ovvero HDI Assicurazioni S.p.A.

Spese di giustizia: spese del processo penale che il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile invece le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio di norma, il soccombente è condannato a rifonderle.

Surrogazione: principio per il quale la Società, che ha pagato il danno, si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

Tacita proroga o rinnovo: condizione contrattuale mediante la quale una polizza si rinnova automaticamente in mancanza di una specifica disdetta. La polizza di durata non inferiore ad un anno si rinnova tacitamente per un anno, in mancanza di tempestiva disdetta, e così successivamente. La polizza temporanea (rischio di durata inferiore a un anno) non è soggetta a tacita rinnovazione.

Tariffa: la tariffa della Società in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.

Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione. Nell'ambito dell'assicurazione di Responsabilità civile per la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono esclusi i danni alle cose patiti dal coniuge, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, affiliati e altri parenti conviventi con il proprietario o il conducente del natante assicurato. Per maggiori dettagli si veda l'art. "2.2 – Soggetti esclusi dall'assicurazione".

Transazione: accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una controversia già iniziata o la prevengono. La transazione deve essere provata per iscritto.

Usura: deterioramento e logorio che qualsiasi materiale e parte meccanica subisce per il solo effetto dell'uso prolungato; l'usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all'occorrenza attribuita ad un perito.

Valore Assicurato: valore dichiarato dal Contraente in polizza. Lo stesso deve corrispondere al Valore commerciale o a nuovo al momento della stipulazione del contratto.

Valore commerciale/Valore di mercato: prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il natante ad una certa data. E' il valore del natante corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato.

Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulti limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei danni.

Varo: messa in acqua del natante che è stato per un periodo di tempo in secco, per mezzo di appropriati strumenti (gru, paranchi, funi, ecc.).

Vendita a distanza: il contratto di assicurazione stipulato tra la Società e un Contraente nell'ambito di un sistema di vendita a distanza che, per tale contratto, impiega esclusivamente tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso.

Vertenza Contrattuale: controversia insorta in merito ad esistenza, validità, esecuzione di patti, accordi, contratti precedentemente conclusi tra le Parti, anche oralmente, con inadempimento delle relative obbligazioni.

Vincolo: le somme assicurate possono essere vincolate a favore di terzi. Il vincolo diventa efficace solo con annotazione sulla polizza o su appendice.

HDI Assicurazioni S.p.A.
Via Abruzzi, 10 – 00187 Roma
Tel. +39 06 421 031
Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it
www.hdiassicurazioni.it

Mod. A3004 – Ed. 08/2015

HDI
Assicurazioni